



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quinta Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 13401 del 2024, proposto da Pasquale Michele Quondam, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Garzuglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Disco Lazio Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

*previa concessione di idonea misura cautelare*

1) della graduatoria definitiva del “*Bando Diritto allo Studio 2024/2025*” promosso da DiSCo Lazio e pubblicata in data 11 ottobre 2024 nella parte in l'odierno ricorrente, identificato con il codice studente n. M397051 è stato dichiarato escluso con la seguente motivazione: “*numero crediti posseduti non sufficiente*”;

2) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque connesso, inclusi, per quanto possa occorrere: 2.A) il Bando nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di escludere dalla graduatoria definitiva gli studenti che, pur avendo diritto alla borsa di studio e al contributo integrativo, non sono ammessi per superamento del termine indicato nella seconda fase per le correzioni delle domande; 2.b) dell'atto di estrema ratio e contenuto sconosciuti con il quale è stata approvata la graduatoria impugnata al punto 1, nonché dell'atto, di estrema ratio e contenuto sconosciuti, con il quale è stato approvato lo scorrimento nella parte in cui dovesse essere confermata l'esclusione del ricorrente; 2.c) la nota in formato digitale del 20.08.2024;

nonché

per l'accertamento del diritto dello studente Quondam Pasquale Michele di vedersi riconosciuta la borsa di studio per l'a.a. 2024-2025 come da domanda del 17.6.2024 e conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a provvedere all'erogazione della borsa di studio richiesta, corrispondente, in base alla tabella 6 dell'art. 8 del Bando ad euro 7.378,37.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Disco Lazio Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario, a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio tra le parti, disporre a carico della ricorrente, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, il rinnovo della notifica del ricorso agli eventuali controinteressati, sia mediante pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. da effettuarsi mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione intimata, sia a mezzo di notifica individuale ad

almeno uno dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria definitiva per il conferimento della borsa di studio per cui è causa;

Deve, infatti, riconoscersi il beneficio dell'errore scusabile nel caso di mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, nel caso in cui risulti che i nominativi di questi ultimi non siano stati resi noti prima della notifica del ricorso, in quanto non riportati nella graduatoria impugnata, dovendo in tal caso l'omessa instaurazione del contraddittorio senz'altro essere valorizzata come circostanza di fatto idonea ad integrare gli estremi dell'errore scusabile ai sensi dell'articolo 37 cod. proc. amm., con conseguente remissione in termini ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati pretermessi, parti necessarie del giudizio avverso la impugnata graduatoria;

A tal fine l'Amministrazione intimata dovrà comunicare senza indugio al ricorrente i nominativi degli studenti utilmente collocati nella graduatoria definitiva, unitamente agli indirizzi di residenza, onde consentire il buon esito della notifica del ricorso anche nei loro confronti in quanto controinteressati nel presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) dispone gli incumbenti di cui in motivazione.

Fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Floriana Rizzetto, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere, Estensore

Antonietta Giudice, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Enrico Mattei**

**IL PRESIDENTE**

**Floriana Rizzetto**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.